



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

ASSE 3 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo Tematico 10

Priorità d'investimento 10iv

Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Obiettivo specifico 10.4

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo

Tipologia di azione 10.4.2

Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative ed in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori

Intervento n. 39

“Rafforzamento Competenze Linguistiche”

Indice

ARTICOLO 1) SINTESI.....	3
ARTICOLO 2) PERCHÉ “RAFFORZARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE”?	3
ARTICOLO 3) COSA FINANZIA?	3
ARTICOLO 4) CHI SONO I DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE?	3
ARTICOLO 5) QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE GLI INTERVENTI?.....	4
ARTICOLO 6) QUANTE RISORSE SONO DISPONIBILI?	5
ARTICOLO 7) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?	6
ARTICOLO 8) AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E CALCOLO DELLA SOVVENZIONE	6
ARTICOLO 9) COME PRESENTARE LA CANDIDATURA?.....	6
ARTICOLO 10) COME LA REGIONE ABRUZZO ESAMINA LE CANDIDATURE.....	7
ARTICOLO 11) COSA DEVE FARE IL SOGGETTO ATTUATORE UNA VOLTA CHE È STATO INSERITO NEL CATALOGO REGIONALE?	8
ARTICOLO 12) ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO	10
ARTICOLO 13) QUANDO LA SOVVENZIONE PUÒ ESSERE REVOCATA?	11
ARTICOLO 14) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	11
ARTICOLO 15) TUTELA DELLA PRIVACY	12
ARTICOLO 16) INFORMAZIONI GENERALI.....	12
ARTICOLO 17) ALLEGATI.....	12
ARTICOLO 18) DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	13

Articolo 1) Sintesi

1. L'Intervento "Rafforzamento competenze linguistiche" del PO FSE Abruzzo 2017-2018-2019, approvato con determina dirigenziale DPA/96 del 10 aprile 2018, offre l'opportunità di rafforzare ed incrementare le competenze linguistiche dei lavoratori autonomi con Partita Iva attiva da almeno un anno, dei disoccupati e degli occupati, attraverso percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di una certificazione al fine di favorire l'inserimento nonché la permanenza nel mercato del lavoro e una maggiore stabilità dell'occupazione.
2. L'Intervento in oggetto si realizza attraverso la costituzione di un catalogo regionale di offerta formativa all'interno del quale ogni destinatario dell'iniziativa, in possesso dei requisiti previsti all'art.4, può effettuare la scelta del percorso linguistico da seguire in base alle proprie esigenze.
3. Con il presente avviso la Regione Abruzzo finanzia percorsi formativi volti al conseguimento della certificazione linguistica per le seguenti lingue:
 - inglese;
 - francese;
 - spagnolo;
 - tedesco.
4. Il presente avviso concorre alla realizzazione degli indicatori di performance C001 "i disoccupati , compresi i disoccupati di lungo periodo" , CO05 – "i lavoratori compresi i lavoratori autonomi" , CO09 - "i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED1) o di istruzione secondaria inferiore(ISCED 2), e alla realizzazione dell'indicatore di risultato CR03 – "partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento".

Articolo 2) Perché "Rafforzare le competenze linguistiche"?

1. La conoscenza di una o più lingue straniere è uno strumento indispensabile per rafforzare la capacità di accesso e permanenza nel mondo del lavoro.
2. In particolare, il rafforzamento delle competenze linguistiche è strumento di sostegno alle strategie di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione delle carriere per garantire il posizionamento/ riposizionamento nel mondo del lavoro.

Articolo 3) Cosa finanzia?

1. Il presente avviso finanzia corsi di formazione linguistica finalizzati al conseguimento di una certificazione riconosciuta per le lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
2. I corsi di preparazione devono avere durata variabile tra 40 e 70 ore in relazione alle difficoltà previste dalla lingua e dal livello di certificazione da conseguire.
3. I corsi devono essere erogati esclusivamente da Centri d'esame autorizzati dagli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR e devono concludersi con l'esame di certificazione.

Articolo 4) Chi sono i destinatari delle attività formative?

1. I destinatari dell'intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti o domiciliati in uno dei comuni della regione Abruzzo. Se cittadino non comunitario deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta

- l'attività lavorativa;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - essere lavoratori autonomi con Partita Iva attiva da almeno un anno rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso o disoccupati ai sensi Dlgs.150/2015 o occupati;
 - Se occupati non residenti , l'unità produttiva ove prestano l'attività lavorativa deve essere localizzata in Abruzzo;
 - Se disoccupati devono essere iscritti ad un CPI della Regione Abruzzo.
2. I soggetti attuatori sono tenuti a verificare il possesso dei requisiti al momento delle adesioni dei partecipanti e prima che venga richiesta l'autorizzazione all'erogazione del corso.

Articolo 5) Quali caratteristiche devono avere gli interventi?

1. I corsi di formazione linguistica per le lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo devono avere una durata variabile tra 40 e 70 ore, in relazione al livello di certificazione da conseguire come di seguito specificato:
 - Livello A2 40 ore;
 - Livello B1 da 40 a 50 ore;
 - Livello B2 da 50 a 60 ore;
 - Livello C1-C2 da 60 a 70 ore.
2. I livelli di certificazione devono essere coerenti con il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e devono essere compresi tra il livello A2 e il livello C2
3. Non sono finanziabili attività formative che prevedano la formazione a distanza.
4. La formazione da erogare deve essere conforme alle prescrizioni degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR e devono essere costituite classi con un numero minimo di allievi pari a 3 e non superiore a 8.
5. I docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alle Fasce A o B della Circolare 2/2009 del MLPS. In particolare per la fascia A devono essere in possesso di esperienza quinquennale nell'insegnamento della specifica lingua straniera come L2; per la fascia B devono essere in possesso di esperienza triennale nell'insegnamento della specifica lingua straniera come L2 .I curricula dei docenti impegnati nelle attività, aggiornati e firmati in originale e dai quali risulti evidente l'appartenenza ad una delle sopra citate fasce, devono essere disponibili presso la sede di svolgimento delle attività formative e consegnati su richiesta dell'Amministrazione o di eventuali soggetti deputati al controllo, anche in loco. Copia scansata dei CV deve essere allegata alla domanda di rimborso. I CV devono essere redatti in formato europeo, in forma di autodichiarazione sostitutiva e deve essere allegata scansione fronte retro di valido documento di identità del docente.
6. Ogni soggetto attuatore sulla base delle richieste e della numerosità dei destinatari iscritti può attivare, nei limiti dei fondi disponibili, più corsi per lo stesso livello di certificazione o per livelli diversi di una stessa lingua o di lingue diverse.
7. I corsi devono concludersi:
 - entro 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione per i corsi di durata di 40 ore;
 - entro 4 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione per quelli di durata superiore alle 40 ore.
8. Gli interventi formativi devono essere svolti presso la sede del Centro di esame autorizzato

dagli Enti certificatori per la certificazione linguistica e non possono essere utilizzate sedi complementari.

9. Tutti i soggetti attuatori sono tenuti a sottoporre a test di ingresso obbligatorio i partecipanti ai corsi per verificare l'effettiva conoscenza linguistica con riferimento alla lingua indicata ed indirizzarli al livello più adeguato rispetto alle specifiche abilità linguistiche. Sono esonerati dal test i destinatari già in possesso di valida certificazione linguistica¹. La documentazione relativa ai test sostenuti, agli esiti e all'eventuale esenzione, con riferimento a quanti già in possesso di una certificazione, deve essere conservata presso la sede delle attività, resa disponibile durante le verifiche ispettive e consegnata su richiesta della Regione Abruzzo.
10. Tutte le attività, incluso il test di ingresso, devono essere svolte esclusivamente in presenza.
11. Per gli occupati l'attività formativa deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro.
12. E' obbligo del soggetto attuatore erogare le attività secondo le specifiche inserite nel Catalogo di cui al successivo art.11 e garantire a tutti i partecipanti il materiale didattico previsto per il tipo di certificazione da conseguire.
13. I soggetti attuatori sono tenuti ad iscrivere all'esame finale previsto per il conseguimento della relativa certificazione tutti i partecipanti al corso.
14. Il Soggetto Attuatore è il beneficiario del finanziamento ed è direttamente responsabile nei confronti della Regione Abruzzo della corretta ed efficace attuazione dell'intero iter delle attività formative proposte.
15. Al termine della formazione e all'esito positivo del relativo esame, al destinatario deve essere rilasciata idonea certificazione linguistica da parte dell'Ente Certificatore, secondo il corso scelto ed il livello esaminato.
16. Tutte le attività previste sono completamente gratuite per i destinatari in possesso dei requisiti previsti.
17. Ai fini del monitoraggio della disponibilità delle risorse, le attività formative possono essere erogate solo dopo la richiesta di autorizzazione all'erogazione delle attività da parte del soggetto attuatore cui fa seguito apposito provvedimento di concessione da parte della Regione.

Articolo 6) Quante risorse sono disponibili?

1. Per la realizzazione dell'Intervento sono disponibili risorse complessive pari a **1.000.000,00 EUR**.
2. Il presente avviso stabilisce le modalità di rimborso utilizzando le unità di costo standard adottate dalla Commissione, ai sensi del Reg. Delegato 2016 del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo.
3. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché, in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle stesse.

¹ Per valida certificazione linguistica si intende certificazione rilasciata a seguito di esame da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR per il livello inferiore rispetto a quello per il quale si chiede l'accesso al corso (es: certificazione livello A2 per accedere al corso per conseguire la certificazione B1)

Articolo 7) Chi può presentare la domanda?

1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente da Centri d'esame autorizzati per la certificazione linguistica dagli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR con esclusione dei centri di sola preparazione.
2. Per una migliore fruizione del percorso formativo da parte dei lavoratori interessati, Il Centro d'esame di cui al comma 1 deve garantire che lo svolgimento del corso e degli esami avvenga nel territorio della Regione Abruzzo.

Articolo 8) Ammissibilità della spesa e calcolo della sovvenzione

1. Sulla base di quanto esposto al co. 2 dell'art.6, sono riconosciute le seguenti Unità di Costo Standard (UCS):
 - a. UCS ora/corso pari a € 146,25 per attività formative tenute da docenti di fascia A, così come definita dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e come specificata all'art. 5, co. 5;
 - b. UCS ora/corso pari a € 117,00 per attività formative tenute da docenti di fascia B, così come definita dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e come specificata all'art. 5, co. 5;
 - c. UCS ora/corso/allievo pari a € 0,80 per ogni ora di formazione effettivamente frequentata da ciascun partecipante.
2. L'importo massimo riconoscibile per corsi di durata massima di 70 ore e con un numero massimo di allievi pari a 8, con un monte ore frequenza al 100%, è pari a € 10.685,50.
3. L'importo dovuto sarà riparametrato nel caso in cui dall'esame dei curricula dei docenti gli stessi non risultassero appartenere alla dichiarata fascia A. Nel caso in cui i docenti non dovessero avere nemmeno i requisiti previsti per la fascia B non sarà erogato alcun rimborso per le relative ore.
4. I percorsi attivati devono essere realizzati esclusivamente con il finanziamento pubblico previsto dal presente avviso. I soggetti attuatori non possono richiedere alcun contributo agli allievi e all'interno delle classi non possono essere presenti allievi paganti né allievi privi dei requisiti indicati all'art. 4, in quanto l'unità di costo standard copre tutti i costi diretti e indiretti dell'operazione.
5. I costi riconosciuti sono esclusivamente quelli ammissibili al finanziamento FSE, sulla base delle vigenti norme europee e nazionali.
6. La spesa è riconosciuta se sostenuta in data successiva alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla erogazione delle attività (Mod. A).

Articolo 9) Come presentare la candidatura?

1. Le candidature sono presentate a sportello e devono essere inviate **a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino alla data del 20 luglio 2018, salvo diverse disposizioni**, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo:
app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/
seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.
2. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. La documentazione costituente il **Dossier di candidatura** è la seguente:

- Allegato 1. Domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del Centro d'esame autorizzato e completa di idonea documentazione attestante l'autorizzazione rilasciata dall'Ente certificatore al centro di esame. Ogni domanda di partecipazione deve essere riferita ad una sola lingua;
- Allegato 2. Scheda di percorso formativo linguistico da inserire nel Catalogo. Per ciascuna domanda di partecipazione è possibile presentare più percorsi formativi, per diversi livelli di certificazione, ciascuno redatto sull'apposito Allegato 2.
- Allegato 3. Formato editabile della Scheda di percorso formativo linguistico. E' necessario inviare un unico Allegato 3 per tutte le Scheda di percorso formativo linguistico (Allegato 2) da inserire nel Catalogo presentate con la domanda di partecipazione.

Tutta la documentazione di cui al Dossier di candidatura deve essere redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente avviso e contenere tutti gli elementi essenziali ai fini della valutazione.

Articolo 10) Come la Regione Abruzzo esamina le candidature

1. Le candidature pervenute per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa sono esaminate secondo l'ordine cronologico di invio.
2. La verifica dei criteri di ricevibilità, consistente nella verifica del rispetto delle modalità di invio della candidatura e della tempistica, di cui all'art. 9, co. 1, è assolta dalla piattaforma di candidatura in modalità automatica.
3. La verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, stabiliti in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza, è effettuata dall'Ufficio Affari Generali del Dipartimento. Ogni due settimane, tutte le candidature pervenute sono sottoposte a verifica di ammissibilità entro i successivi 15 giorni.
4. Sono considerate inammissibili le candidature che,
 - con riferimento alla conformità formale della candidatura:
 - i. risultino incomplete riguardo alla documentazione prevista dal Dossier di candidatura, come indicato all'art. 9, co.3;
 - ii. siano prive di sottoscrizione con firma digitale, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, co. 3;
 - con riferimento ai requisiti del proponente:
 - i. siano presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all'art. 7 comma 1;
 - con riferimento ai requisiti del progetto:
 - i. che non rispondano alle tipologie di attività previste all'art. 3;
 - ii. che prevedano attività le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto stabilito all'art. 5.
5. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni ai sensi dell'art.6 della Legge n.241/1990 ove ne ricorrano le condizioni.
6. L'inammissibilità della candidatura comporta la conclusione del procedimento con rigetto della candidatura stessa.
7. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente avviso pubblico.

8. La verifica delle condizioni di ammissibilità è effettuata secondo quanto disciplinato al precedente co. 3. Entro il medesimo periodo temporale è pubblicato il Catalogo dell'offerta e tutti gli eventuali aggiornamenti.
9. Al termine delle verifiche di cui al presente articolo sono predisposti gli elenchi delle candidature non ricevibili o non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione. Le candidature ritenute non ricevibili o non ammissibili, risolte le motivazioni dell'esclusione, possono essere ripresentate entro i termini.
10. Tutte le candidature ammissibili sono inserite in un Catalogo dell'offerta formativa per la certificazione linguistica che è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it/europa e sul portale www.abruzzolavoro.eu.
11. I corsi inseriti nel suddetto Catalogo potranno essere attivati, previa autorizzazione della Regione Abruzzo, fino ad esaurimento delle risorse, fatta salva l'eventuale disponibilità di ulteriori fondi.

Articolo 11) Cosa deve fare il soggetto attuatore una volta che è stato inserito nel Catalogo regionale?

1. L'Intervento finanziabile si realizza nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso e nel Sistema di Gestione e Controllo relativo al PO FSE 2014-2020, nonché nel vigente "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione" del POR FSE Abruzzo 2014-2020, approvato con Determinazione Direttoriale n. DPA/129 dell'11-08-2017 e modificato con successiva Determinazione Direttoriale n. DPA/194 del 13-11-2017 (*documentazione disponibile sul sito della Regione Abruzzo, nella specifica sezione tematica "Abruzzo Europa" dedicata al POR FSE al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>*).
2. Ciascun soggetto attuatore può erogare solo i percorsi formativi richiesti con la propria candidatura ed inseriti nel catalogo regionale.
3. La sede del Centro d'esame autorizzato in cui viene erogata la formazione deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
4. A seguito della pubblicazione del Catalogo i destinatari individuano autonomamente il corso e il soggetto attuatore sulla base stessa delle informazioni inserite nel Catalogo. La scelta del Centro d'esame presso cui frequentare il percorso formativo individuato, sarà pertanto effettuata esclusivamente e direttamente dal destinatario della politica, in relazione alle proprie esigenze.
5. Il soggetto attuatore riceve le domande di partecipazione da parte dei destinatari interessati. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, acquisisce apposita documentazione attestante lo status del destinatario ai sensi di quanto prescritto dall'art.4 del presente avviso. Successivamente alla verifica del possesso dei requisiti, il soggetto attuatore procede alla somministrazione di un test di ingresso ai destinatari al fine di stabilire il livello linguistico di partenza e costituisce le relative classi in base al livello di certificazione da conseguire.
6. Conclusa la procedura di selezione, il soggetto attuatore è tenuto ad inviare al Responsabile di Azione (Ufficio Affari Generali del Dipartimento) tramite pec all'indirizzo dpg@pec.regione.abruzzo.it apposita richiesta di autorizzazione all'erogazione delle attività attraverso la compilazione di apposito modello (Mod. A) allegato al presente avviso, che contiene anche la comunicazione di avvio attività completa dell'elenco e dei dati dei destinatari, il calendario delle attività stesse e lo schema di calcolo della sovvenzione (MOD. B). L'oggetto della mail deve riportare la seguente dicitura: "Richiesta autorizzazione corso certificazione linguistica **Avviso 2**". La richiesta di autorizzazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima dell'avvio delle attività.

7. Verificata la composizione numerica della classe e la disponibilità di risorse finanziarie, l'Ufficio Affari Generali del Dipartimento entro 5 giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta di autorizzazione, assegna il CUP e il codice corso ed emana apposito provvedimento di concessione che viene notificato al Soggetto Attuatore richiedente.
8. Ricevuto il provvedimento di concessione il soggetto attuatore può avviare le attività formative nel rispetto della data indicata nella comunicazione di avvio e tenuto conto dei vincoli previsti per la conclusione delle attività. Prima dell'avvio delle attività, il registro per le attività di aula (Mod. C) deve essere vidimato presso il competente ufficio Gestione Istruzione FSE del Servizio Gestione e Monitoraggio FSE in Via Passolanciano n.75, Pescara. I registri devono essere compilati secondo le prescrizioni contenute nel manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione pubblicato sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it/europa.
9. Gli interventi formativi devono essere conclusi entro 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione per i corsi di n.40 ore, ed entro 4 mesi per i corsi di durata superiore, salvo proroga da concedersi solo in conseguenza di eventi obiettivi, circostanziati ed imprevedibili. I rendiconti dovranno essere presentati all'Ufficio Gestione Istruzione FSE del Servizio Gestione e Monitoraggio FSE DPG011 **entro il 30 novembre 2018** per i corsi di n.40 ore ed entro il **15 dicembre 2018** per i corsi di durata superiore, salvo diverse eventuali disposizioni della Regione Abruzzo.
10. Il beneficiario è tenuto ad erogare tutte le ore corso previste a Catalogo. L'ora corso si intende erogata quando in aula è presente il docente ed almeno un allievo. La mancata erogazione di tutte le ore corso previste a Catalogo è causa di revoca.
11. L'erogazione del finanziamento avviene a seguito di domanda di rimborso a saldo (MOD D), ad esito positivo dei controlli.
12. I costi sostenuti per l'erogazione dei percorsi formativi sono rimborsati:
 - per il 70% a processo, sulla base della effettiva erogazione delle ore corso previste dal Catalogo;
 - per il 30% a risultato, sulla base dell'effettiva iscrizione e partecipazione degli allievi all'esame.

Ai fini del riconoscimento della spesa, viene calcolata la sovvenzione per allievo. Con riferimento alle UCS ora/corso il totale è suddiviso per ciascun allievo. Ad esempio, per un corso di 50 ore di fascia A con 8 allievi la quota allievo è calcolata come segue:

 - $50 \text{ (ore corso)} * 146,25 \text{ (valore UCS ora corso fascia A)} = 7.312,50 \text{ EUR}$ e quindi tale valore viene suddiviso per il numero degli allievi frequentanti: $(7.312,50 \text{ EUR}/8 = 914,06 \text{ EUR})$

A tale importo, per ciascun allievo, è aggiunta la quota riferita alle UCS ora/corso/allievo. Ad esempio per l'allievo A che ha frequentato 40 ore su 50 viene eseguito il seguente calcolo:

 - $40 \text{ (ore frequentate dall'allievo A)} * 0,80 \text{ (valore UCS ora/corso/allievo)} = 32,00 \text{ EUR}$

Il totale della sovvenzione riconoscibile per l'allievo A è pari a:

 - 946,06 EUR, qualora l'allievo abbia sostenuto l'esame, indipendentemente dall'esito dello stesso;
 - 662,24 EUR, qualora l'allievo frequentante non abbia sostenuto l'esame di certificazione linguistica. L'importo è pari al 70% della sovvenzione spettante per allievo, rideterminata in ragione del mancato raggiungimento del risultato.
13. Alla conclusione delle attività, ai fini della richiesta di rimborso del saldo, il soggetto attuatore trasmette entro il termine massimo di 30 giorni, e tenuto conto del limite temporale fissato al co. 9 del presente articolo, tutta la documentazione prevista ed in particolare:

- domanda di rimborso, redatta su apposito modello (Mod D), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto attuatore completa dell'allegata scheda di dettaglio dell'operazione per la quale viene richiesto il rimborso,
- scansione dell'originale del registro giornaliero delle attività di aula, opportunamente vidimato e compilato in tutte le sue parti, contenente le ore effettive di formazione frequentate da ciascun destinatario, i docenti ed i contenuti, redatto sull'apposito modello (MOD C);
- copia scansionata dei curricula dei docenti interessati dalle attività formative. I CV devono essere redatti in formato europeo, in forma di autodichiarazione sostitutiva e deve essere allegata scansione fronte retro di valido documento di identità del docente. I CV devono, inoltre, avere le caratteristiche già indicate all'art. 5, co. 5;
- copia scansionata dei test di ingresso sostenuti dai partecipanti al corso o delle certificazioni linguistiche possedute;
- scansione della documentazione attestante lo status del destinatario ai sensi di quanto prescritto dall'art.4 del presente avviso;
- scansione di opportuna attestazione, sottoscritta da un membro esterno della Commissione d'esame, relativa alla partecipazione dell'allievo all'esame per l'acquisizione della certificazione.

La domanda di rimborso, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere trasmessa via pec all'Ufficio Gestione Istruzione del Servizio Gestione e Monitoraggio FSE, all'indirizzo dpg011@pec.regione.abruzzo.it.

- 14.** Ulteriori disposizioni concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario possono, comunque, essere adottate dal competente Servizio DPG011-Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo, Ufficio Gestione Istruzione FSE successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, in coerenza ed attuazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione relativo al POR FSE 2014-2020.

Articolo 12) Attuazione, monitoraggio e controllo

- 1.** L'assolvimento della fase attuativa e delle procedure gestionali di cui al presente avviso è attribuito al Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, Ufficio Gestione Istruzione FSE, Responsabile Dott.ssa Anna Valeria Rastelli, che potrà adottare disposizioni e modulistica concernenti gli aspetti gestionali e finanziari in coerenza e in attuazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020.
- 2.** Tutta la documentazione che l'Affidatario produrrà durante la realizzazione del progetto di che trattasi dovrà contenere:
 - i Loghi ufficiali riportati nell'Allegato 53 del Manuale delle Procedure
 - il Codice Unico di Progetto (CUP), indicato nell'atto di concessione
 - le informazioni contenute nell'oggetto dell'atto di concessione
 - l'intestazione dell'affidatario
- 3.** Il monitoraggio e il controllo delle attività oggetto del presente avviso sono posti in essere dall'Ufficio **Monitoraggio e dall' Ufficio** Controllo di primo livello Formazione e Istruzione FSE del Servizio Gestione e Monitoraggio FSE DPG011 del Dipartimento Sviluppo Economico,

Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università. La Regione effettua attività di vigilanza in itinere attraverso il Servizio preposto.

4. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 13) Quando la sovvenzione può essere revocata?

1. La Regione Abruzzo procede alla revoca della sovvenzione, fatte salve le previsioni di cui al Sistema di Gestione e Controllo e al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014–2020, al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:
 - a. mancata erogazione di tutte le ore corso previste a catalogo come stabilito dall'art.11, comma 10;
 - b. mancato rispetto dei termini di cui all'art. 11;
 - c. intervento formativo concluso oltre i termini fissati di cui all'art.11 co 9;
 - d. mancato rispetto di quanto previsto dall'art.5 comma 11;
 - e. mancato rispetto di quanto previsto dall'art.7 comma 2;
 - f. riscontrata falsità delle dichiarazioni rese in sede di candidatura ai sensi del DPR 445/2000;

Articolo 14) Informazione e pubblicità

1. In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.
2. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività (Allegato 53 del Manuale delle procedure dell'AdG). A norma dell'art. 115 (UE) 1303/2013, se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.
3. La pubblicazione dell'elenco delle operazioni dei beneficiari da parte dell'AdG avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.08.2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
4. La Regione Abruzzo si impegna a diffondere i contenuti del presente avviso presso le associazioni datoriali e sindacali al fine di favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori destinatari dell'intervento.

Articolo 15) Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e di quanto espressamente previsto dal Regolamento (UE) 2016/679-GDPR - **General Data Protection Regulation** - contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/ telematici in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
2. I dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario alla conclusione delle attività amministrative per le quali gli stessi vengono comunicati;
3. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare, relativamente ai suoi dati, i diritti previsti dagli artt. 7-15 e 22 del Regolamento;
4. Il titolare del trattamento è: la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.
5. I Responsabili del trattamento sono:
 - per la fase di programmazione, il Direttore del Dipartimento DPG, Dott. Piergiorgio Tittarelli;
 - per la fase di gestione e controllo di I livello il Dirigente del Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo (DPG011).

Articolo 16) Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è l'Ufficio Affari Generali del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo.
2. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Ciccone, Responsabile dell'Ufficio Affari Generali del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università.
3. Eventuali richieste di chiarimento possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, esclusivamente all'indirizzo email: stefania.ciccone@regione.abruzzo.it.
4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.

Articolo 17) Allegati

1. Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
 - Allegato 1 Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 Scheda percorso formativo;
 - Allegato 3 Scheda percorso formativo in formato editabile;
 - Mod. A Domanda di autorizzazione all'erogazione delle attività;
 - Mod. B Schema di calcolo della sovvenzione;
 - Mod. C Registro presenze;

- Mod. D Domanda di rimborso;

Articolo 18) Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo - *Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università*, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del

regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

- Reg. Delegato 2016 del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo;
- Nota EGESIF_14-0017 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183"*;
- Decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012 n. 134, recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"* e ss. mm. e ii.;
- D. Lgs. del 14 settembre 2015, n. 148, *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2017 n. 96, recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"* pubblicato sulla GU n. 71 del 26-3-2018.
- DGR n. 622 del 30 settembre 2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21 ottobre 2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- DGR n. 180 del 13 marzo 2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 e modificato con Decisione della CE n. C(2017) 5038 del 21 agosto 2017;

- DGR n. 395 del 18 luglio 2017 recante “POR FERS Abruzzo 2014-2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FERS e POR FSE Abruzzo 2014-2020”;
- DGR n. 526 del 26 settembre 2017, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019.
- Determinazione Direttoriale del 13 novembre 2017, n. DPA/194 - “POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e allegati” – Novembre 2017;
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.